

# Prendinota

• BIFEC • PERIODICO DELLA  CONFESERCENTI

Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Ravenna - Direttore Francesco Marchi - Proprietaria Confesercenti Provinciale Ravenna - Autorizzazione Tribunale Ravenna n. 448 del 29.7.1963 - Periodicità settimanale. Uffici: Ravenna - Piazza Bernini 7 Tel. 0544.292711; Cervia: via Levico 21/c tel. 0544.911011; Lugo: Piazza XIII° Giugno tel. 0545.904211; Faenza: via Bettisi 4 tel. 0546.671611 - Stampato in proprio. Anno XXIX, n. 02 Ravenna 10 gennaio 2012. [www.confesercentiravenna.it](http://www.confesercentiravenna.it)

## 4 incontri con i soci

su

**Novità per le imprese  
e impatto nel 2012  
delle Manovre «Salva-Italia» ed estive**

**Mercoledì 25 gennaio ore 20,30 a LUGO**

Sala Assemblee «G. Ravaglia» Confesercenti - Piazza XIII Giugno n. 15

**Lunedì 30 gennaio ore 20,30 a FAENZA**

Sala Assemblee Confesercenti in Via Bettisi n. 6

**Martedì 31 gennaio ore 20,30 a CERVIA**

Sala Riunioni Confesercenti in Via Levico 21/C

**Mercoledì 1 febbraio ore 20,30 a RAVENNA**

Sala Assemblee Confesercenti in Piazza Bernini 7 (piano terra)

**Saranno presenti esperti e dirigenti dell'Associazione**

Tra gli argomenti trattati:

**IMU, IRAP, accertamenti, studi di settore, abolizione del segreto bancario, limitazioni all'uso del contante, redditometro, orari di apertura, utilizzo beni impresa da soci e collaboratori, licenze, ecc.**

**Le Aziende associate sono invitate a partecipare**

**“L'ago della bilancia”**  
rubrica a cura dello Studio Legale Savini di Ravenna

**Un'azienda associata ha evidenziato un quesito sull'etichettatura a cui lo Studio Legale Savini risponde in questo numero.**

**Inviateci i vostri interrogativi e quesiti di interesse generale da sottoporre ai legali.** Scrivete a: **L'Ago della Bilancia** c/o Confesercenti Piazza Bernini 7 48124 Ravenna oppure via e-mail all'indirizzo provinciale.ravenna@sicot.it



***Il punto sul «made in» nel settore tessile***

Identificare l'origine commerciale di un prodotto risponde ad una duplice esigenza: tutelare il mercato e la libera concorrenza da un lato e, dall'altro, informare nel modo più completo ed esaustivo il consumatore, guidandolo nella scelta consapevole dei propri acquisti.

L'importanza di questi obiettivi ha spinto il legislatore ad intervenire a più riprese in materia, al fine di scoraggiare tutte quelle pratiche scorrette ed ingannevoli connesse all'uso dei marchi e delle attestazioni di provenienza riferiti al singolo bene immesso sul mercato.

Il quadro normativo di riferimento della disciplina generale è estremamente vasto e affonda le proprie radici nell'Accordo di Madrid stilato il 14.04.1891 proprio al fine di “*reprimere le false e fallaci indicazioni di provenienza delle merci*” (artt. 1 e 3), passa per il Codice Penale (art. 517 “**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**”), prosegue con la c.d. “Fiananziaria 2004” (art. 4 comma 49 della L. 350/2003, modificato e novellato dall'art. 16 del D.L. 135/2009, che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter) e con l'art. 6 del Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005) e mantiene come sfondo il diritto comunitario (s.v. in particolare il Regolamento CE n. 450/2008 “Nuovo codice Doganale Comunitario”).

Per quanto riguarda **il settore tessile, di pelletteria e calzaturiero**, la disciplina è arricchita da un'ulteriore legge, la n. 55/2010 (c.d. “Legge Reguzzoni- Versace- Calero”), dedicata interamente ed esclusivamente all'etichettatura dei prodotti consistenti in “*ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero*”.

In tale ambito, l'esegesi delle norme indicate conduce ad un'unica conclusione: l'istituzione, nel nostro ordinamento, di un sistema di etichettatura obbligatoria dei “prodotti finiti e intermedi” destinati alla vendita nel settore tessile, di pelletteria e calzaturiero “*che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione ed assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi*”.

In base all'art. 1 della legge 55/2010, l'imprenditore-produttore deve dunque indicare in modo chiaro e sintetico le informazioni sullo Stato di origine del prodotto ed, inoltre, quelle relative alla conformità dei processi di lavorazione, lungo tutta la catena di fornitura, alle norme in materia di lavoro e al dettami dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione nonché il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

La disciplina prevede la possibilità di imprimere il marchio “*Made in Italy*” soltanto quando le fasi di lavorazione - precisamente scandite dai commi da 5 a 9 dell'art. 1 della legge citata - hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e cioè quando almeno due stadi della sequenza produttiva sono stati eseguiti su suolo italiano a condizione che degli altri sia verificabile la tracciabilità.

L'impresa che violi queste disposizioni si vedrà colpita da una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro, che può aumentare o diminuire fino a due terzi, a seconda della gravità dei fatti. In caso di reiterazione dell'infrazione, tuttavia, è prevista la sospensione dell'attività.

Parallelamente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro sarà comminata al

soggetto ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 della l. 55/2010, cui può seguire l'applicazione della pena detentiva qualora reiteri la condotta, salvo che i fatti non costituiscano più grave reato.

Questa “clausola di salvezza” consente di coordinare la disciplina speciale con le norme di carattere generale e, in particolare, con l'art. 517 c.p., l'art. 4 commi 49, 49 bis e 49 ter della l. 350/2003 nonché l'art. 16 del D.L. 135/2009, che riservano la **sanzione penale** ai casi di “*importazione ed esportazione a fini di commercializzazione ovvero commercializzazione o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine*”. Tali condotte si considerano commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. Costituisce “fallace indicazione”:

- l'indicazione ingannevole circa l'esatta origine o provenienza del prodotto;
- *la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;*
- anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, *l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.*

È altresì punita:

- l'utilizzazione a fini di comunicazione commerciale o apposizione sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce di una indicazione di vendita o di un marchio idoneo ad ingenerare la convinzione che il prodotto sia stato realizzato interamente in Italia (come, ad esempio, “100% made in Italy” “100% Italia” “tutto italiano”)
- l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana senza che vi sia alcuna precisa ed evidente indicazione “*sull'origine o provenienza estera*” o quant'altro sia sufficiente “*ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto*”.

Viene infine **sanzionato come illecito amministrativo** l'uso di marchi aziendali su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi delle norme europee sulle pratiche commerciali ingannevoli, qualora sia omessa l'indicazione precisa ed evidente del Paese di origine o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione idonea a fugare ogni dubbio circa la provenienza estera del bene.

(Avv. Mariarita Calderoni)

---

Riceviamo dalla Camera di Commercio la lettera che riproduciamo integralmente

## **Su sicurezza dei prodotti e correttezza delle etichette**

“Come saprà le Camere di Commercio svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della regolazione del mercato e in particolare nel settore della sicurezza dei prodotti al fine di garantire la trasparenza del mercato a tutela del consumatore e delle imprese.

Con l'obiettivo di potenziare tale azione, il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere, l'associazione nazionale delle Camere di Commercio, hanno stipulato un protocollo d'intesa per rafforzare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale.

In particolare l'azione delle Camere di Commercio si concentra sulla verifica della conformità alle normative vigenti sulla sicurezza delle seguenti categorie merceologiche: prodotti elettrici, giocattoli, dispositivi di protezione individuale di prima categoria (ad esempio gli occhiali da sole, le maschere da sci, etc.).

Rientra tra le responsabilità del sistema camerale anche la verifica sulla attendibilità delle etichette dei prodotti tessili e calzaturieri, che devono contenere informazioni chiare e visibili sui materiali che li compongono.

Oltre all'azione di controllo e vigilanza sul mercato, le Camere di commercio offrono supporto a produttori, importatori e distributori, fornendo le informazioni necessarie per essere in regola e non incorrere in sanzioni. A questo scopo gli uffici della Camera di Commercio di Ravenna sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 nella sede di viale L.C.Farini, 14.

Una rete di ispettori delle Camere di Commercio è incaricato di svolgere attività di vigilanza presso gli operatori e dunque le ricordo che è necessario assicurare la massima collaborazione per garantire l'obiettivo comune della circolazione sul mercato di prodotti sicuri. Nel sito Internet [www.sicurezzaprodotti.unioncamere.it](http://www.sicurezzaprodotti.unioncamere.it) troverà tutte le informazioni e i contatti per la richiesta di eventuali chiarimenti. Inoltre sul sito della Camera di Commercio di Ravenna ([www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it)) potrà trovare informazioni e delucidazioni sulla normativa di settore di interesse, su requisiti e caratteristiche essenziali per essere in regola con la conformità dei prodotti ed etichettatura e quant'altro può servire per operare in modo regolare e tranquillo.”

---

### **S.I.A.E. (scadenza 28 febbraio 2012): ritirare i moduli in Associazione**

I detentori di apparecchi sonori (radio, stereo, TV, juke box, nastromagnetico, videoregistratori, ecc.) in locali pubblici devono pagare l'abbonamento S.I.A.E. entro il 28 febbraio 2012. Per i soci Confesercenti sono disponibili presso il servizio Affari Generali delle varie sedi comprensoriali i moduli per ottenere gli sconti S.I.A.E. (tali sconti sono praticati sulla base della Convenzione Nazionale Confesercenti con la SIAE. (L'utilizzo della convenzione è possibile e vale per i soci in regola con il tesseramento provinciale e nazionale attraverso il contrin). Grazie al lavoro dell'associazione gli associati risparmiano nell'abbonamento. Il mancato pagamento entro il termine suddetto comporta l'applicazione di sanzioni e la mancata applicazione dello sconto. Chi detiene apparecchi televisivi e radiofonici in locali pubblici, oltre al pagamento della SIAE è tenuto anche al versamento del canone dovuto alla RAI.

---

### **Un avviso di selezione pubblica**

#### Finalità del progetto “Business Entrepreneurship Women in Network – Be-Win”

Lo scopo del progetto è contribuire alla costituzione e allo sviluppo di una “Rete italiana delle donne imprenditrici” basata sulla relazione forte fra n. 32 donne che hanno maturato lunghe e significative esperienze nel campo manageriale ed imprenditoriale (Mentor) e n. 64 neo imprenditrici (Mentee), che sono agli esordi nel mondo dell'imprenditoria attraverso il trasferimento formale di esperienze e di conoscenze.

#### Scopo della selezione

**La presente selezione è finalizzata alla costituzione di una graduatoria per la selezione in Emilia Romagna di n. 4 donne imprenditrici Mentees.**

#### Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente selezione è riservata a donne imprenditrici in possesso dei requisiti di seguito richiamati:

- essere titolari o amministrare una/più imprese da 12 a max 36 mesi;
- impegnarsi a partecipare gratuitamente e senza alcun rimborso a tutte le attività del progetto;
- non avere legami di parentela con le Mentors locali selezionate;
- l'impresa deve avere almeno un dipendente ed aver avuto uno sviluppo significativo dall'avvio dell'impresa.

Le imprese in questione dovranno:

- avere sede legale in Emilia Romagna
- essere in regola con
  - iscrizione al Registro delle Imprese di pertinenza
  - versamento dei contributi assicurativi e previdenziali
  - rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Tutti i requisiti sopra indicati dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda, che dovrà pervenire entro le ore 12 del 6 febbraio 2012.

Maggiori informazioni con il Bando completo presso le sedi.